

Approvato con deliberazione n. 3 del 30.01.2008

**REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO  
DEGLI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA NELLA STRUTTURA**

*Articolo 1*  
*Oggetto del Regolamento*

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del sistema di videosorveglianza gestito all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "G. Chiabà", di seguito denominata Azienda, ne regola l'uso nei limiti imposti dal D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed è predisposto in conformità al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29.04.2004.

*Articolo 2*  
*Principi e finalità*

L'impianto di videosorveglianza viene gestito dall'Azienda nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza e dell'identità personale.

L'utilizzo dell'impianto è strettamente limitato allo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie dell'Azienda ed è fondato su presupposti di necessità, proporzionalità e finalità, così come definiti nel Provvedimento del Garante di cui all'art. 1. L'utilizzo dei dati raccolti non può in ogni caso eccedere le competenze di pertinenza del titolare, ovvero delle autorità di pubblica sicurezza che dovessero prenderne visione.

Scopo fondamentale dell'Azienda, così come previsto dall'art. 4 dello STATUTO, è l'assistenza alle persone in condizioni psicofisiche sia di non autosufficienza che di autosufficienza, completa o parziale, in conformità agli obiettivi e agli indirizzi forniti in materia dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

In considerazione del costante aumento degli ospiti affetti da patologie quali "morbo di Alzheimer" e "demenza senile", è necessaria una maggiore sorveglianza al fine di aumentare i livelli di sicurezza degli ospiti residenti nella struttura.

Il trattamento dei dati attraverso il sistema di videosorveglianza è indispensabile per perseguire finalità di sicurezza, tutela della salute e dell'incolumità fisica degli ospiti residenti nella struttura.

*Articolo 3*  
*Ubicazione e caratteristiche tecniche dell'impianto*

Il sistema di videosorveglianza è installato all'interno dei corridoi di accesso alle camere dei pazienti e all'esterno davanti ai due cancelli principali presso la Sede dell'Azienda.

Le aree coperte sono:

piano primo – corridoio ala est

piano primo – corridoio ala ovest

piano primo – corridoio interno - soggiorno

piano secondo – corridoio ala est

ingresso cancello principale

ingresso cancello laterale secondario

Il numero complessivo delle telecamere installate sono n. 8 in interno e n. 2 in esterno.

Caratteristiche delle telecamere installate:

Telecamere IP – dotate di: sistema Motion Detection integrato (con possibilità di definire più aree) in modo da riconoscere il verificarsi di un evento e inviare immediatamente l'allarme, sensore microfono, per rumori ambientali, sensore PIR per segnalare una persona anche al buio, sensore riconoscimento di attività e movimento.

L'allarme proveniente da ogni singola telecamera installata all'interno permette di far giungere ai terminali telefonici segnalazioni con messaggi fonia. L'allarme è caratterizzato dalla rilevazione di movimento all'interno dell'area ripresa.

La visione delle immagini riprese dalle telecamere sul monitor posizionato nella sala presidio del 1° piano, per motivi di sicurezza ed incolumità degli ospiti ricoverati, viene inserita solo durante il turno notturno dalle ore 22.00 alle ore 07.00 mentre non viene attivata durante le ore diurne, dalle ore 07.00 alle ore 22.00.

Le immagini rilevate dalle telecamere poste davanti agli ingressi principali, in mancanza di personale addetto alla sorveglianza, vengono trasmesse ai monitor installati presso l'ufficio protocollo ed il presidio dell'Azienda.

Non è attivo il sistema di registrazione vocale.

#### ***Articolo 4*** ***Responsabilità dell'impianto***

Per quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 196/2003, l'Azienda, nella sua qualità di titolare del trattamento dati, provvederà ad individuare il Responsabile interno del Trattamento.

Il Responsabile procede al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni contenute nel Documento Programmatico sulla sicurezza predisposto dall'Azienda.

Il Responsabile, ai fini del disposto dell'art. 30, del D. Lgs. 196/2003, può individuare, con proprio atto scritto, uno o più incaricati del trattamento dei dati, che operano sotto la diretta autorità del Responsabile ed attenendosi alle istruzioni da questo impartite.

Il Responsabile esterno del trattamento è la ditta fornitrice ed installatrice dell'impianto di videosorveglianza, cui viene affidato il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto stesso.

Gli incaricati del materiale trattamento debbono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare e del Responsabile.

#### ***Articolo 5*** ***Limitazioni nell'utilizzo dell'impianto***

Le immagini raccolte e registrate, non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite dall'art. 2 del presente Regolamento.

L'impianto di videosorveglianza non è utilizzato, in ottemperanza delle disposizioni di cui all'art. 4 della Legge 20.05.1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), per effettuare controlli remoti sull'attività

lavorativa dei dipendenti dell'Azienda, di Altre Amministrazioni Pubbliche, di altri datori di lavoro pubblici e privati.

***Articolo 6***  
***Accesso al sistema***

L'accesso al sistema è permesso solo al Responsabile ed agli incaricati nominati ai sensi degli articoli precedenti.

Ciascuno di essi è dotato di una password personale di cui è responsabile per la custodia, la conservazione e l'assoluta segretezza.

Gli incaricati potranno autonomamente variare la password previa comunicazione scritta al Responsabile.

***Articolo 7***  
***Accertamenti di illeciti***

Se dalla visione delle immagini registrate dovessero emergere fatti identificativi di ipotesi di reato gli incaricati alla videosorveglianza provvederanno a darne immediata comunicazione agli organi competenti. A tali dati potranno accedere solo gli organi competenti alle indagini.

***Articolo 8***  
***Registrazione delle immagini***

Le immagini sono registrate su dischi rigidi del server il cui accesso è protetto da password e sono conservate per un periodo massimo di 24 ore.

Al termine di tale periodo il sistema le cancella automaticamente mediante sovraregistrazione sui supporti magnetici utilizzati.

***Articolo 9***  
***Pubblicità***

La presenza dell'impianto di videosorveglianza è resa pubblica tramite l'apposizione degli appositi cartelli così come individuati dal Garante con il provvedimento del 29/04/2004 (punto 3.1) e collocati nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze.

***Articolo 10***  
***Diritti degli interessati***

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7, del D. Lgs. 196/2003 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile del trattamento.

***Articolo 11***  
***Scurezza dei dati***

I dati sono conservati nel locale sito al 1<sup>^</sup> piano – presidio – armadio di controllo.

All'armadio di controllo ha accesso il Responsabile e gli incaricati del trattamento dati.

Gli interventi tecnici sull'impianto di videosorveglianza sono consentiti solo ed esclusivamente al Responsabile esterno previo consenso da parte del Responsabile interno.

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "GIOVANNI CHIABA"**  
**33058 SAN GIORGIO DI NOGARO**

Eventuali supporti magnetici sui quali siano eventualmente riversati i dati dell'impianto di videosorveglianza (per autorità giudiziaria) sono conservati nella cassaforte custodita all'interno dell'Azienda.

***Articolo 12***  
***Modifiche e trasmissione***

Le norme contenute nel presente Regolamento dovranno essere aggiornate conformemente alle nuove norme emanate in materia di trattamento dei dati personali.

Il presente Regolamento non è soggetto ad autorizzazione preventiva da parte del Garante ma rientra nell'autorizzazione generale rilasciata dal Garante Stesso, n. 2/2007, pubblicata sulla G.U. n. 196/2007.